



*Professionisti Associati*  
Prato

Prato, 1° luglio 2021

Lettera informativa n. 30/2021

**Marco Badiani**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Pierluigi Coppini**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Giulia Massari**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Simona Sguanci**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Vinicio Vannucchi**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

## A TUTTI I CLIENTI

## LORO SEDI

### **OGGETTO: NOVITA' IVA VENDITE A DISTANZA VERSO PRIVATI DAL 1° LUGLIO 2021**

Come già segnalato nella nostra Lettera informativa n. 21/2021, diventano efficaci a partire da oggi, 1° luglio 2021, le **novità IVA in materia di vendite a distanza verso privati**, introdotte a livello unionale dalle direttive 2017/2455/UE e 2019/1995/UE e recepite nel nostro ordinamento dal DLgs. 83/2021.

Inizia perciò una nuova fase per l'applicazione dell'IVA sulle vendite a distanza e le prestazioni di servizi B2C transfrontaliere: la riforma operata a livello unionale è finalizzata ad adattare le regole IVA ai cambiamenti del mercato interno, che hanno visto una crescita esplosiva del commercio elettronico. In particolare, le nuove disposizioni sono volte a garantire pari condizioni di concorrenza tra le imprese.

In quest'ottica, il legislatore ha previsto:

- l'abolizione delle soglie nazionali per la **determinazione della territorialità IVA** sulle vendite a distanza, sostituite da una **soglia unica complessiva di 10.000 euro**: per effetto di tale novità il soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni non è più tenuto a verificare il superamento delle soglie fissate dai singoli Stati membri di destinazione per determinare la territorialità IVA delle operazioni, ma deve tenere conto dell'unica soglia complessiva di 10.000 euro annui;
- l'estensione del meccanismo dello **sportello unico**, centralizzato e digitale, ora denominato **OSS**, alle vendite a distanza e alla generalità delle prestazioni di servizi B2C rilevanti in altri Stati membri, per evitare che i soggetti passivi che effettuano tali operazioni debbano identificarsi ai fini dell'imposta in ciascuno Stato membro di destinazione.

Se da un lato la soglia unica di 10.000 euro rende più agevole la verifica della territorialità IVA delle vendite a distanza, dall'altro rende **più frequenti le ipotesi di tassazione delle vendite "a destino"**, anche per le piccole e medie imprese che svolgono una modesta attività di commercio *online*.

Ad esempio, se un'impresa italiana ha effettuato nell'anno 2020 (e in quello precedente) vendite a distanza verso consumatori francesi per un ammontare inferiore alla soglia di 100mila euro prima non era tenuta ad identificarsi in Francia né in altri Stati membri di destinazione della merce nel caso in cui, in aggiunta a tali operazioni, la stessa impresa avesse effettuato cessioni verso altri privati in altri Stati Ue (nei limiti delle soglie ivi previste) MENTRE oggi tale impresa si trova ad avere superato la soglia dei 10mila euro e deve attivarsi per provvedere alla corretta tassazione delle cessioni in Francia e negli altri Stati membri.

Allo scopo l'impresa può decidere di **assolvere l'imposta**:

1. **tramite lo sportello unico OSS**, registrandosi nell'area riservata del sito delle Entrate, oppure
2. attraverso un identificativo Iva in ogni Stato unionale di arrivo dei beni (nominando un rappresentante fiscale o identificandosi direttamente in ciascun Paese di arrivo dei beni/servizi); questa opzione risulta tuttavia più complessa perché implicherebbe sottostare alle regole Iva di quel Paese in tema di dichiarazione e versamento dell'imposta.

Operare invece attraverso lo sportello unico dell'OSS permetterà i seguenti vantaggi:

1. **registrazione elettronica in un unico Stato membro (il proprio) per tutte le vendite a distanza** di beni e servizi verso clienti finali situati in tutti gli altri 26 Stati;
2. **presentazione di un'unica dichiarazione elettronica OSS e un unico pagamento dell'Iva** dovuta in riferimento a tali operazioni;
3. collaborazione con l'amministrazione fiscale del proprio Stato membro.

Esemplificando, per un'impresa che ad oggi prevede un volume di vendite a distanza per il 2021 superiore all'importo di 10mila euro la cosa più semplice da fare è registrarsi all'OSS; alla registrazione deve seguire un attento monitoraggio delle attività di vendite a distanza necessario ai fini della corretta fatturazione delle vendite (deve cioè essere applicata l'iva dello stato di destinazione delle merci) e tenuta dei registri e della dichiarazione Iva OSS: a tal fine, si ricorda



che per ogni Stato membro di destinazione delle vendite al consumo **nella dichiarazione OSS andrà precisato, tra l'altro, l'importo dell'Iva all'aliquota normale o alle aliquote ridotte.**

Dunque è compito e responsabilità dell'operatore **indicare l'aliquota Iva corretta per ogni Stato membro**; per un'elencazione completa delle stesse si può far riferimento alla banca dati disponibile ai seguenti indirizzo:

*[ec.europa.eu/taxation\\_customs/tedb/vatSearchForm.html](http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html)*

Dette vendite verranno, pertanto, "isolate" ai fini IVA dalla restante attività dell'impresa da dichiarare nella dichiarazione Iva nazionale secondo le regole ed entro i termini ordinari.

Per quanto riguarda infine le tempistiche di presentazione della dichiarazione OSS, deve essere trasmessa **trimestralmente** entro la fine del mese successivo al periodo d'imposta di riferimento, cui seguirà il relativo pagamento.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Professionisti Associati**